



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantionali di assicurazione antincendio

DIRETTIVA ANTINCENDIO

Impianti di rivelazione d'incendio

© Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Note:

Nella direttiva antincendio le disposizioni della norma di protezione antincendio sono evidenziate in grigio.

Per l'ultimo aggiornamento della presente direttiva antincendio si prega di consultare il sito <http://www.praever.ch/it/bs/vs>

Il documento può essere richiesto presso:
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Casella postale
CH - 3001 Berna
Tel 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vkf.ch
Internet www.vkf.ch

Indice

1	Campo di applicazione	4
2	Requisiti	4
2.1	Generalità	4
2.2	Area di sorveglianza	4
2.3	Pannello di comando e di segnalazione ad uso dei pompieri	4
2.4	Allarme	4
2.5	Progettazione, installazione e funzionamento	5
3	Necessità	5
3.1	Generalità	5
3.2	Impianti di rivelazione d'incendio per destinazioni d'uso particolari	5
3.2.1	Edifici industriali, artigianali e amministrativi	5
3.2.2	Attività di alloggio	5
3.2.3	Negozi e grandi magazzini	6
3.2.4	Costruzioni e impianti con locali a grande concentrazione di persone	6
3.3	Costruzioni e impianti speciali	6
4	Controlli	6
4.1	Progetti	6
4.2	Prova di collaudo	6
4.3	Controlli periodici	6
5	Funzionalità operativa e manutenzione	6
6	Ulteriori disposizioni	6
7	Entrata in vigore	6

1 Campo di applicazione

1 La presente direttiva antincendio stabilisce i requisiti generali che gli impianti di rivelazione d'incendio devono soddisfare, nonché dove e quando, per motivi di protezione antincendio, è obbligatorio proteggere costruzioni e impianti con impianti di rivelazione d'incendio.

2 Non sono oggetto della presente direttiva antincendio i requisiti dettagliati che nel corso della progettazione, dell'installazione, del funzionamento, della manutenzione e del controllo di impianti di rivelazione d'incendio sono da considerarsi conformi allo stato attuale riconosciuto della tecnica.

2 Requisiti

Gli impianti di rivelazione d'incendio devono soddisfare lo stato attuale riconosciuto della tecnica e devono essere concepiti, calcolati e realizzati, nonché mantenuti, in modo da essere efficienti e sempre pronti all'uso.

2.1 Generalità

1 Gli impianti di rivelazione d'incendio hanno lo scopo di rilevare e segnalare automaticamente l'insorgere di un incendio, nonché allarmare le persone a rischio e le forze di intervento. Essi possono essere utilizzati per comandare e attivare i dispositivi antincendio.

2 Il tipo e la disposizione dei rivelatori di incendio dipendono dalla destinazione d'uso, dalle condizioni dell'ambiente, dalla geometria degli spazi e dall'area da sorvegliare.

3 Per consentire ai pompieri di identificare rapidamente e chiaramente il focolaio di incendio, è obbligatorio installare spie di segnalazione vicino agli accessi degli spazi sorvegliati.

2.2 Area di sorveglianza

Gli impianti di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale devono coprire completamente costruzioni e impianti. Fanno eccezione locali e settori separati e resistenti al fuoco. Una sorveglianza parziale deve comprendere almeno le vie di fuga e i locali a elevato rischio di incendio.

2.3 Pannello di comando e di segnalazione ad uso dei pompieri

1 Gli impianti di rivelazione d'incendio che comprendono più di un gruppo di rivelatori devono essere dotati di un pannello di segnalazione e di comando ad uso dei pompieri, collocato opportunamente per le operazioni antincendio.

2 L'indicazione dello stato operativo deve essere collocata nelle immediate vicinanze del pannello di segnalazione e di comando ad uso dei pompieri.

2.4 Allarme

1 Ogni attivazione dell'impianto di rivelazione d'incendio deve far scattare un allarme interno e esterno. L'allarme antincendio esterno deve essere trasmesso direttamente alla centrale ufficiale di allarme (ad es. pompieri).

2 I gestori di impianti devono allestire un piano di organizzazione dell'allarme adeguato alla situazione. Si deve garantire che l'allarme pervenga alle persone a rischio.

2.5 Progettazione, installazione e funzionamento

Per i requisiti dettagliati relativi a progettazione, installazione, funzionamento e manutenzione di impianti di rivelazione d'incendio valgono le direttive tecniche specifiche delle ditte riconosciute dall'AICAA (vedi cifra 6 "Ulteriori disposizioni").

3 Necessità

3.1 Generalità

1 A seconda di concentrazione di persone, numero di piani, tipologia, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso, le costruzioni, gli impianti o i compartimenti tagliafuoco dovranno essere dotati di impianti di rivelazione d'incendio sufficientemente dimensionati.

2 Gli impianti di rivelazione d'incendio possono risultare obbligatori:

- a. in costruzioni e impianti grandi e complessi;
- b. nel caso in cui, in caso d'incendio, è necessario garantire un comando e un'attivazione tempestivi dei dispositivi antincendio edili e tecnici nonché degli impianti tecnici interni.

3.2 Impianti di rivelazione d'incendio per destinazioni d'uso particolari

3.2.1 Edifici industriali, artigianali e amministrativi

Negli edifici industriali, artigianali e amministrativi le autorità di protezione antincendio possono esigere la sorveglianza per mezzo di un impianto di rivelazione d'incendio, se:

- a la grandezza del compartimento tagliafuoco ammissibile in base alla direttiva antincendio "Distanze di protezione e compartimenti tagliafuoco" viene superata e se l'installazione di un impianto rivelazione d'incendio rappresenta la misura tecnica adeguata sul piano della protezione antincendio, conto reso dell'uso attuale;
- b in presenza di carichi d'incendio molto deboli, vengono superate le dimensioni normalizzate dei compartimenti tagliafuoco, ammesse in base alla direttiva antincendio "Distanze di protezione e compartimenti tagliafuoco";
- c sono prevedibili incendi a sviluppo lento (ad es. combustioni in mancanza di ossigeno);
- d non è ammesso usare l'acqua come agente estinguente.

3.2.2 Attività di alloggio

1 In costruzioni e impianti che ospitano persone permanentemente o temporaneamente non autosufficienti (ad es. ospedali, case di riposo e case di cura), un impianto di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale è obbligatorio se il numero di posti letto è superiore a 20.

2 In costruzioni e impianti che ospitano permanentemente o temporaneamente persone autosufficienti (ad es. alberghi, pensioni, colonie di vacanza), è obbligatorio un impianto di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale per:

- a. costruzioni e impianti a due piani e con più di 50 posti letto;
- b. costruzioni e impianti a tre o più piani e con più di 30 posti letto.

3.2.3 Negozi e grandi magazzini

In determinati settori o in singoli locali di negozi e grandi magazzini, gli impianti sprinkler dovranno essere completati con impianti di rivelazione d'incendio, qualora siano necessari per azionare i dispositivi antincendio.

3.2.4 Costruzioni e impianti con locali a grande concentrazione di persone

In costruzioni e impianti con locali a grande concentrazione di persone, le autorità di protezione antincendio possono esigere l'installazione di impianti di rivelazione d'incendio.

3.3 Costruzioni e impianti speciali

Su richiesta delle autorità di protezione antincendio, le costruzioni e gli impianti speciali (ad es. edifici alti, edifici a corte, edifici a doppia pelle, impianti di trasporto) dovranno essere controllati da impianti di rivelazione d'incendio.

4 Controlli

4.1 Progetti

I progetti relativi agli impianti di rivelazione d'incendio (ad es. per impianti nuovi, ampliamenti o modifiche sostanziali), prima dell'inizio dei lavori devono essere presentati da una ditta riconosciuta all'ufficio competente per l'autorizzazione.

4.2 Prova di collaudo

1 Dietro presentazione di un attestato di installazione, gli impianti di rivelazione d'incendio devono essere sottoposti a una prova di collaudo.

2 Ciò vale anche per ampliamenti e modifiche sostanziali di impianti già esistenti.

4.3 Controlli periodici

1 Gli impianti di rivelazione d'incendio devono essere controllati periodicamente.

2 La periodicità dei controlli dipende dal tipo, dalla dimensione e dalla destinazione d'uso di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco controllati dall'impianto.

5 Funzionalità operativa e manutenzione

Proprietari e gestori di impianti sono responsabili della manutenzione degli impianti di rivelazione d'incendio, che devono essere mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronti all'uso.

6 Ulteriori disposizioni

Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://paconline.vkf.ch>).

7 Entrata in vigore

La presente direttiva antincendio viene dichiarata vincolante con delibera dell'autorità competente del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) del 10 giugno 2004, con entrata in vigore il 1° gennaio 2005. L'obbligatorietà è valida per tutti i cantoni, ma decade se l'autorità intercantonale ha autorizzato per singoli casi un'eccezione sulla base dell'articolo 6 del CIOTC.